

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)

Cause di intervento

- situazione temporanee di mercato : es. mancanza di commesse. Deve essere certa, al momento della domanda, la ripresa dell'attività produttiva aziendale (non necessariamente di tutti i dipendenti)
- eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti (es. interruzione energia)

Aziende interessate

- imprese industriali

Lavoratori interessati

- operai, impiegati e quadri sospesi o lavoratori ad orario ridotto (se hanno intenzione di lavorare presso altre ditte devono preventivamente avvisare l'INPS)
- lavoratori esclusi : dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio

Durata

- 13 settimane prorogabili eccezionalmente per successivi periodi trimestrali fino a 52 settimane nel biennio mobile precedente

Misura

- 80% della retribuzione mensile lorda con un massimale mensile, comprensivo dei ratei di 13[^] e 14[^], di euro 834,55 per retribuzioni mensili lorde fino ad euro 1.917,48 e di euro 1.003,05 per retribuzioni mensili lorde superiori (circa euro 4,82 all'ora)
- ore integrabili : le ore non lavorate fino a un massimo di 40 ore settimanali
- ore non integrabili : ferie ; festività nazionali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ; festività infrasettimanali cadenti nelle prime due settimane di sospensione ; malattia, gravidanza ,

Procedura

▪ consultazione sindacale

- comunicazione preventiva (di norma 15 giorni) alle RSA e a CGIL,CISL,UIL anche tramite Associazione Industriali, delle cause, dell'entità, della durata e del numero dei dipendenti
- esame congiunto e verbale di consultazione entro 10 giorni per ditte con meno di 50 dipendenti ; entro 25 giorni per ditte con più di 50 dipendenti (di norma i sindacati chiedono di fare un'assemblea con i lavoratori)
- in caso di eventi oggettivamente non evitabili : comunicazione come sopra ed eventuale esame congiunto se la riduzione o sospensione supera le 16 ore settimanali

▪ autorizzazione INPS

- domanda all'INPS dove si trova l'unità produttiva su mod. IGi15 entro il giorno 25 del termine della prima settimana (da lunedì alla domenica)
- autorizzazione dell'INPS su mod. IGi6 di norma alla ripresa dell'attività produttiva (fino a 13 settimane è competente la Commissione provinciale, anche in caso di proroga interrotta da almeno una settimana)

▪ pagamento

- di norma la ditta anticipa almeno 40 ore secondo le previsioni dei CCNL
- all'arrivo dell'autorizzazione INPS paga le ore non lavorate (entro 6 mesi se l'autorizzazione arriva durante il periodo di CIG) e detrae l'importo pagato dai contributi dovuti a mezzo DM10 mensile

▪ contributo addizionale

- a mezzo DM10 mensile le ditte con meno di 50 dipendenti (esclusi solo apprendisti e contratti formazione) pagano un contributo pari al 4% delle integrazioni salariali ; le ditte con più di 49 dipendenti un contributo dell'8%
- il contributo non è dovuto in caso di eventi oggettivamente non evitabili

▪ riflessi sul rapporto di lavoro

- in caso di sospensione oltre 15 giorni (o 78 ore in taluni contratti) non maturano i ratei di ferie e tredicesima
- spettano la malattia e la maternità obbligatoria, il congedo matrimoniale e non la cassa integrazione
- spettano l'assegno per il nucleo familiare e i contributi per la pensione